

rico che commette omicidio volontario ed ingiusto. Così il *can. Presbyter 12, distinct. 81*; il *can. Si Episcopus, 6, distinct. 50*; il *cap. Cum non ab homine, 10, de Iudic.*; il *cap. Tuae, 6, de Poen.*; il *cap. Sicut, 6, De homic.*; il *cap. De caetero, 7, De homicid.*; *Clem. unic. de homic.* Consuona il Tridentino, il quale, *Sess. 14. cap. 7, de ref.*, così prescrive: " Qui sua voluntate homicidium perpetraverit, etiam si crimen id nec ordine iudiciario probatum, nec alia ratione publicum, sed occultum fuerit, nullo tempore ad sacros ordines promoveri possit, nec illi aliqua ecclesiastica beneficia, etiamsi curam non habeant animarum, conferre liceat; sed omni ordine ac beneficio et officio ecclesiastico perpetuo careat. "

Tutt' i DD. sono di accordo con dire che, in virtù dei citati canoni, l'omicida incorre non solo la irregolarità, ma la privazione altresì dei beneficii che prima possedeva; non però *ipso facto*, ma *post sententiam*, non trovandosi quella o simile clausola nel testo delle leggi. Così Reiffenstuel L. V, tit. 12, n. 24; Garcia *De benef.* P. XI, c. 10, n. 39; Farinaccio *Prax. crim.* q. 119, n. 153; Pirhing L. V, tit. 12, n. 10; Leurenio *For. benef.* T. III, q. 209; De Angelis L. V, tit. 12. Ciò che si è detto dell'omicida, dicasi pure del mandante o del consulente che influi efficacemente al delitto, come insegnano i cit. DD. e lo dimostrano dal *c. Perniciose, 23, dist. 1. de Poen.*; dal *c. Si quis viduam, 8, dist. 50*; dal *c. Sicut, 6, de homic.*, e finalmente dal *c. 2, de Clerico pugnante in duello*, dove sta detto: " Homicidium tam facto quam praecepto sive consilio aut defensione perpetrari, non est dubium. "

Anzi quante più persone insorgono contro alcuno per ucciderlo ed uno solo l'abbia ucciso, senza sapersi con precisione chi fosse stato fra essi, tutti incorrono le pene, giusta il *c. Significasti, 58, de homic.* ed il *can. fin. ca. 23, q. 8*. Così pure se uno solo ferisca mortalmente e gli altri solo leggermente, secondo il *can. fin., ca. 13, q. 8*, tutti sono egualmente puniti.

E per la mutilazione o la grave ferita si perde il diritto al beneficio? Per queste cose vi può essere la irregolarità; non però la privazione del beneficio, non risultando ciò da sacri canoni. Così Garcia L. XI, c. 10, n. 178 e Leurenio l. c. n. 3.

§ 5.

*Il concubinato e la incontinenza.*

Diciamo *il concubinato e la incontinenza*, dal perchè non solo il ritenere nella stessa casa donne sospette, ma sì pure il frequentare le loro case può essere punito colla privazione del beneficio. Abbiamo detto il *frequentare*, giacchè non basta andarci una o poche volte.

Vi ha in ciò il diritto antico ed il diritto nuovo. L'antico vietava ai chierici di ritenere in casa *foeminas de quibus suspicio potest esse*, fossero pure congiunte in grado stretto (*c. Inhibendum, 1, De cohab. cleric. et mul.*); se ammoniti, senza emenda, ne ordinava la sospensione dai beneficii; e se ciò non giovava, la deposizione (*C. Sicut, 4, et Si autem, 5, eod. tit.*). Il diritto antico voleva che i chierici concubinari fossero puniti anche senza bisogno di altre prove quando il delitto era notorio; quando poi era pubblico non evidentemente, ma per fama, voleva che fosse chiarito con testi giurati; e quando cotal chiarimento non potevasi ottenere, rimanendo ancor dubbio con scandalo, voleva ingiunta la purgazione canonica, la quale, non voluta dal chierico o non riuscita, portava seco l'obbligo della pena (*c. Tua nos, 8, de eod. tit.*).

Il diritto nuovo consiste nella disposizione del Tridentino, che giova dare qui testualmente e bene esaminare. Nella *sess. 25 cap. 14 de ref.* sta detto: " Prohibet sancta Synodus quibuscumque clericis, ne concubinas, aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo, vel extra, detinere, aut cum iis ullam consuetudinem habere audeant; alioquin poenis, a sacris canonibus, vel statutis



ecclesiarum impositis, puniantur. Quod si a superioribus moniti ab iis se non abstinuerint; tertia parte fructuum, obventionum, ac proventuum beneficiorum suorum quorumcumque, et pensionum ipso facto sint privati, quae fabricae ecclesiae, aut alteri pio loco arbitrio episcopi applicetur. Sin vero in delicto eodem cum eadem, vel alia foemina perseverantes, secundae monitioni adhuc non paruerint; non tantum fructus omnes, ac proventus suorum beneficiorum, et pensiones eo ipso amittant, qui praedictis locis applicentur, sed etiam a beneficiorum ipsorum administratione, quoad Ordinarius, etiam uti Sedis apostolicae delegatus, arbitrabitur, suspendantur: et, si ita suspensi, nihilominus eas non expellant, aut cum iis etiam versentur; tunc beneficiis, portionibus, ac officiis, et pensionibus quibuscumque ecclesiasticis perpetuo priventur, atque inhabiles, ac indigni quibuscumque honoribus, dignitatibus, beneficiis, ac officiis in posterum reddantur; donec post manifestam vitae emendationem ab eorum superioribus cum iis ex causa visum fuerit dispensandum. Sed si, postquam eas semel dimiserint, intermissum consortium repetere, aut alias huiusmodi scandalosas mulieres sibi adiungere ausi fuerint; praeter praedictas poenas, excommunicationis gladio plectantur. Nec quaevis appellatio, aut exemptio praedictam executionem impediatur, aut suspendatur: supradictorumque omnium cognitio non ad archidiaconos, nec decanos, aut alios inferiores, sed ad Episcopos ipsos pertineat, qui sine strepitu, et figura iudicii, et sola facti veritate inspecta, procedere possint. „

Fa d'uopo qui considerare:

a) Che il Tridentino proibisce non già il solo turpe commercio con donne, ma anche il ritenere in casa propria o visitare in case altrui donne *de quibus possit haberi suspicio*, che sono cioè tali da ingerire sospetto di sè;

b) Che siffatti chierici possano essere subito puniti colle pene del diritto antico;

c) Possono essere puniti pure colle norme del Tridentino: queste consistono in una doppia monizione. Riuscita infruttuosa la prima, vengono *ipso facto* privati della terza parte dei frutti del beneficio (s'intende dopo la dichiarazione di essa pena), che va a beneficio della fabbrica o di altro pio luogo a volontà del Vescovo. Riuscita parimenti infruttuosa la seconda monizione, perdono *eo ipso* (sempre dopo la dichiarazione) tutti i frutti ed i proventi dei proprii beneficii e delle pensioni, e dovranno essere sospesi dalla loro amministrazione. Se ciò non basta a farli emendare, allora senz'altra monizione (il Tridentino non la prescrive) dovranno essere privati di qualsivoglia beneficio, porzione o pensione ecclesiastica, e resi inabili ed indegni di qualunque onore, dignità, beneficio od officio per l'avvenire;

d) Può bastare anche una monizione per tre quando si fa dal Vescovo, in sua presenza, al reo, come insegnano il Leurenio, *T. III, n. 4*, ed il Castropalao *Tr. de benef. d. 6, n. 22*, poggiati sul testo *in leg. 2 Cod. quomodo et quando iudex etc.*;

e) Non è prescritto quanto tempo debba correre fra una monizione e l'altra: sta tutto ad arbitrio del Vescovo. (Garcia L. XI, cap. 10, n. 186; Leurenio *l. c.*);

f) Non è necessario in ciò un giudizio formale; basta che sia chiarita la verità del fatto (*sola facti veritate inspecta*). E dev'esser chiarita per prove di testimonianze giurate: 1.° che la donna dà sospetto di sè — e 2.° che il chierico ha relazione con lei. Le quali cose vogliono essere provate non fino alla evidenza, ma solo fino ad una certezza morale che risulta da varie circostanze e da varii amminicoli. Si ascolti il De Angelis (L. II, tit. 2, n. 2): "Concubinarii clerici sunt vocati non modo illi qui turpiter cum aliqua foemina viverent, sed et qui suspectae mulieris cohabitationem servarent... Nec necesse est notorium esse concubinatum vel incontinentiam, dummodo probari possit suspicio notoria incontinentiae et concubinatus deferente fama.,"



(V. la causa *Caietana*, risolta dalla S. C. del Conc. il 13 giugno 1885 nel *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 99);

g) Tal giudizio però deve emetterlo il Vescovo, senza poterlo delegare ad altre dignità inferiori;

h) Ed il Vescovo lo emette qual delegato della Santa Sede; sicchè l'appello, se si produce, ha effetto solo *in devolutivo*, non *in suspensivo*; cioè a dire la sentenza deve eseguirsi non ostante l'appello, salvo poi a resilire se il giudizio di appello sarà favorevole al reo.

Questo procedimento è pei beneficiati in generale. Pei parroci vi ha una procedura più semplice, prescritta dal medesimo Tridentino nella *sess. 21 cap. 6 de ref.* colle parole: "Eos (parochos) qui turpiter et scandalose vivunt, postquam praemoniti fuerint, coerceant et castigent; et si adhuc incorregibiles in sua nequitia perseverent, eos beneficiis iuxta sacrorum canonum constitutiones, exemptione et appellatione quacumque remota, privandi facultatem habeant" (1). — Vero è che neanco qui vengono escluse le monizioni: dopo la prima infruttuosa deve seguire un castigo; dopo la seconda anche infruttuosa, può decretarsi la

---

(1) È sembrato a taluno che questo capo del Tridentino non tratti di qualsivoglia parroco incontinente e scandaloso, ma solo dei parroci illetterati, dei quali si dice che il Vescovo deve assegnar loro un coadiutore o un vicario *si alias honestae vitae sint*; soggiungendo poi: "Eos vero qui turpiter etc." — Ma vuolsi considerare che nel principio del capo sta detto: "Quia illiterati et imperiti parochi alium ecclesiarum rectores sacris minus apti sunt officiis, et alii propter eorum vitae turpitudinem potius destruunt quam aedificant, etc." Le quali parole accennano a due classi di persone: agli imperiti ed agli scandalosi, non agli imperiti solamente. In questo senso hanno interpretato il detto capo Flaminio Parisio *De resignat. benef.* lib. 5, qu. 6, n. 101; Barbosa *Collect. in Conc. Trid.* h. l. n. 8 ed anche il De Angelis L. III, tit. 2 n. 3, e sappiamo essere ciò secondo la prassi della S. C. del Concilio.

privazione del beneficio. Vuolsi però anche in tal caso chiarire e provare il delitto con processo sommario.

§ 6.

*Lo spergiuro.*

Lo spergiuro pubblico produce la infamia, comunque commesso (Garcia L. XI, cap. 10, n. 169; Felinus in *c. testimonium* de testib.; Rota in una *Gerunden.* de anno 1550 cor. D. Achille ap. Garciam l. c.). Produce pure la privazione dei benefici non *latae* ma *ferendae sententiae*: così generalmente i DD. presso Garcia l. c., il quale dice: "Communis opinio est (periurium beneficiis) non esse privatum ipso iure, sed privandum." Lo si dimostra dal *c. Cum non ab homine*, 10, *De iudiciis.*, in cui si dice che il chierico spergiuro "ab ecclesiastico iudice deponendus est." E ancora dal *c. Querelam*, 10, *De iureiurando*, in cui sta dichiarato che "non merentur ecclesias regere qui sunt crimine periurii irretiti."

Perchè però possa privarsi un chierico spergiuro del beneficio, è necessario che tal delitto sia stato commesso in giudizio. Così Garcia l. c., Rebuffo *De pacif. possess.* n. 268, Leurenio *For. Benef.* T. III, q. 218 n. 2, il quale scrive: "Sed neque ob periurium quodcumque privandus quis est de beneficio, sed solum ob periurium iudiciale, seu factum in iudicio."

§ 7.

*Il celebrare o il confessare senza essere sacerdote.*

Clemente VIII nella Costit. *Etsi alias* 1 dec. 1601 stabilì: "Ut quicumque non promotus ad sacrum presbyteratus ordinem repertus fuerit missarum celebrationem usurpasse, vel sacramentalem confessionem audivisse, a iudicibus sanctae Inquisitionis vel locorum Ordinariis, tamquam Ecclesiae misericordiae indignus a foro ecclesiastico abiiciatur et ab ordinibus ecclesiasticis, si quos habuerit, rite degra-



datum, statim curiae saeculari tradatur per iudices saeculares debitis poenis plectendus. „ — Chi dunque, senza il carattere sacerdotale, osasse attentare la celebrazione del S. Sacrificio, e ascoltare le confessioni dei fedeli, dovrebbe o per mezzo del S. Ufficio, o coll'autorità del Vescovo (che è inquisitore nato) essere degradato e consegnato al braccio secolare. La degradazione porta seco la perdita pure dei beneficii. Così Lotterio *De benef.* L. III, q. 31, n. 16 sq.; Laurenio *For. benef.* T. III, q. 223 etc.

§ 8.

*La sollecitazione a cose turpi riguardo alla confessione.*

Gregorio XV, nella Costit. *Universi* del di 30 agosto 1622, confermando il Breve di Pio IV *Cum sicut nuper* contro i confessori sollecitanti *ad turpia*, stabilì doversi procedere contro tutti quei sacerdoti, di qualunque grado o dignità, “ qui personas quaecumque illae sint, ad inhonesta sive inter se, sive cum aliis quomodolibet perpetranda in actu sacramentalis confessionis, sive antea vel post immediate, seu occasione vel praetextu confessionis huiusmodi, etiam ipsa confessione non sequuta, sive extra occasionem in confessionario aut in loco quocumque ubi confessiones sacramentales audiuntur seu ad confessionem audiendam electo simulantes ibidem confessionem audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones sive tractatus habuerint „.

E, chiarito il delitto, lo stesso Pontefice commina queste pene: “ Et quos in aliquo ex huiusmodi nefariis excessibus culpabiles repererint, in eos, pro criminum qualitate et circumstantiis, suspensione ab executione ordinis, privationis beneficiorum, dignitatum et officiorum quorumcumque, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, nec non vocis activae et passivae, si regulares fuerint, exilii, damnationis ad triremes et carceres etiam in perpetuum, absque ulla spe gratiae, poenas decernant, eos quoque, si pro delicti enormitate gra-

viores poenas meruerint, debita praecedente degradatione, curiae saeculari puniendos tradant. „

Le cose stabilite in questa Costituzione furono confermate da Benedetto XIV nell'altra sua Costituz. *Sacramentum poenitentiae* del di 3 giugno 1741, dandosi facoltà di procedere con testi anche singolari “ dummodo praesumptiones, indicia et alia adminicula concurrant „ (1). E nel decreto di fer. V, 5 aug. 1745 contro i confessori sollecitanti *in actu sacramenti confessionis, sive illius occasione aut praetextu*, il medesimo Pontefice aggiunse quest'altra pena: “ perpetuam etiam inhabilitationem incurrant ad sacrificii Missae celebrationem. „

Che deve dirsi di queste gravissime pene, fra cui pur quella della privazione dei beneficii? Sono tutte oggidì in uso e da comminare? Ecco come di esse parla la Istruzione del S. Ufficio del 20 febbraio 1867: “ Notandum est poenas huiusmodi omnes, et ipsam inhabilitatem ad sacrosanctum missae sacrificium celebrandum, in decreto Benedicti XIV die 5 aug. ann. 1745 praescriptam, esse tantum *ferendae sententiae*. Abstinendum tamen erit ab infligenda degradatione et traditione brachio saeculari. Id nimirum a Gregorio XV statutum fuit: ceterum ad terrorem potius impositum haberi debet quam ut executioni mandetur. „

Fa d'uopo adunque di ritenere tutte le dette pene non *latae*, ma *ferendae sententiae*; e però non s'incorrono se non dopo la sentenza giudiziale: la degradazione e la tradizione al braccio secolare non sono più in uso per questo delitto, e non sono però da infliggere. Sta poi alla discrezione del giudice d'infliggere le altre, non esclusa quella della privazione de' beneficii, secondo la qualità della colpa e delle circostanze.

(1) Questa facoltà che Gregorio XV diede ai soli Cardinali inquisitori generali (V. Ferraris v. *Sollicitatio* n. 75), Bened. XIV la dà a tutti i Vescovi.



I giudizi sopra il delitto di sollecitazione sono regolarmente di competenza del S. Ufficio, il quale suole procedere colla massima cautela e suole infliggere con discrezione le pene. Ai confessori convinti di questo reato suole prescrivere l'abiura o semplice o *de vehementi*, secondo il sospetto che ingeriscono o leggiero o grave di *eresia* (1). Suole imporre alquanti giorni di esercizi spirituali colla sospensione dalla messa pei detti giorni, e la sospensione o perpetua o *ad nutum S. Congregationis* dalle confessioni delle donne, o ancora dei maschi; ovvero l'inabilitazione (che è pena più grave e che difficilmente appresso vien tolta) della facoltà di confessare. Spesso vi si aggiunge pure la privazione dei benefici e degli officii, massime se parrocchiali, che non possono esercitarsi senza le confessioni (2); e ancora, pei casi più gravi, la sospensione dalla messa per un tempo determinato o *ad nutum S. Congregationis*.

Sono queste le pene oggidì in uso nel S. Ufficio contro i confessori sollecitanti. Contro di essi può procedere ancora il Vescovo di sua propria autorità, come inquisitore nato; ma dovrà attenersi strettamente alla detta istruzione del medesimo S. Ufficio 20 febbraio 1867, da noi data nel *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 364 sq. e che ogni Vescovo può chiedere al S. Ufficio. Se il Vescovo procederà secondo la detta istruzione ed infliggerà pene discrete, conformi all'uso del S.

(1) Talvolta al delitto di sollecitazione (che di per sè dà sospetto di eresia) si accoppia pur quello di falso dogma, quando p. e. il confessore dica alla penitente non essere peccaminose le cose *contra sextum*, ovvero dà consigli di falso misticismo per fini impuri. In tali e simili casi si prescrive l'abiura *de vehementi*.

(2) Per la detta privazione si sogliono obbligare alla rinunzia, e se la si fa di buon grado, si suol pure assegnare qualche pensione sulle rendite beneficiali, quando non si abbiano altre risorse al sostentamento.

Ufficio, non esclusa la privazione dei benefici, in caso di appello alla medesima Suprema Congregazione, potrà ben sostenersi la sua sentenza.

§ 9.

*La falsificazione delle lettere Apostoliche, o l'uso di esse.*

I chierici che attentano di falsificare le lettere Apostoliche, o si avvalgono di esse, devono essere privati dei benefici. Così il c. *Ad falsariorum*, 7, *De crimine falsi*: "Nos enim omnes falsarios literarum Nostrarum qui per se vel alios vitium falsitatis exercent, cum fautoribus et defensoribus suis anathematis vinculo decernimus innodatos, statuentes ut clerici, qui falsarii fuerint deprehensi, omnibus officiis et beneficiis ecclesiasticis perpetuo sint privati, ita quod qui per se falsitatis vitium exercuerint, postquam per ecclesiasticum iudicem fuerint degradati, saeculari potestati tradantur secundum constitutiones legitimas puniendi, per quam et laici qui fuerint de falsitate convicti, legitime puniantur. Qui vero sub nomine nostro litteris falsis utuntur, si clerici fuerint, officiis et beneficiis ecclesiasticis spolientur; si laici, tandiu maneant excommunicationi subiecti, donec satisfaciant competenter; ita tamen ut in istis et in illis malitia gravius quam negligentia puniatur, quod et de iis qui falsas litteras impetrant statuimus observandum."

Devono perciò punirsi colla privazione dei benefici e degli officii:

- a) coloro che falsano le lettere apostoliche;
- b) i loro fautori e difensori;
- c) coloro che con malizia se ne servono;
- d) coloro che con malizia le richiedono.

Le *lettere apostoliche* sono quelle che partono direttamente o a nome del Rom. Pontefice; non già i decreti o i rescritti che promanano dalle Sacre Congregazioni Romane, benchè con approvazione del Rom. Pontefice (V. D'Annibale in *Const. Apost. Sedis* n. 70, il quale cita molti DD.).